

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2180 del 03/05/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA BASSANETTI NELLO S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE INERTI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), FRAZ. RONCAGLIA, LOC. GARGATANO ÷ CASCINA STANGA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2223 del 02/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre MAGGIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA BASSANETTI NELLO S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE INERTI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), FRAZ. RONCAGLIA, LOC. GARGATANO – CASCINA STANGA

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta BASSANETTI NELLO S.R.L., trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del 20/2/2017 prot. n. 21227 (prot. ARPAE n. 1904 del 21/2/2017), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazione inerti" svolta nell'impianto in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n° 2 scarichi (S1 di acque reflue industriali in acque sotterranee ed S2 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale);
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota 23/03/2017, prot. n° 33251 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/3337) con la quale in particolare veniva evidenziato che la gestione dell'impianto di lavorazione, a seguito di riorganizzazione aziendale, è in capo alla Ditta BASSANETTI NELLO SRL e che, pertanto, l'autorizzazione allo scarico S1 già rilasciata alla Ditta BASSANETTI & C. SRL con DD n. 887 del 15.5.2013 della Provincia di Piacenza deve intendersi intestata alla Ditta richiedente;

PRESO ATTO che:

- le emissioni in atmosfera, come dichiarato dalla Ditta, sono esclusivamente di tipo diffuso e non sono tecnicamente convogliabili ed avranno una durata giornaliera pari a 24 ore;
- presso l'impianto in oggetto sono presenti n° 2 scarichi come di seguito classificati:
 - **scarico S1 di acque di acque reflue industriali** provenienti dalla fase di approvvigionamento mediante draga e lavorazione del materiale inerte; la draga pompa una miscela di acqua e sabbia nella scolatrice; da quest'ultima esce il materiale inerte e le acque reflue industriali (miscela di acqua e fango) oggetto di scarico nelle acque sotterranee, attraverso il lago di cava, unitamente a quelle provenienti dalla lavorazione per la selezione degli inerti;
 - **scarico S2 di acque reflue domestiche** trattate mediante una fossa Imhoff (per i servizi igienici), un degrassatore (per doccia e lavabi) e un impianto finale di fitodepurazione dimensionato per n. 3 A.E.; lo scarico di acque reflue domestiche del "troppo pieno" in uscita dall'impianto di fitodepurazione recapita nel corpo idrico superficiale "fosso stradale" (strada comunale dei Dossi) confluyente nel canale di bonifica Armalunga;
- relativamente allo scarico S1 non vengono usati flocculanti né altro additivo per la precipitazione dei fanghi;

- lo scarico S1 di acque reflue industriali (provenienti dall'approvvigionamento e lavorazione del materiale inerte) in acque sotterranee (attraverso il lago di cava) era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 887 del 15/05/2013 in capo alla Ditta BASSANETTI & C S.R.L.;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 20/4/2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta BASSANETTI NELLO S.R.L., per l'attività di "lavorazione inerti" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpa per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BASSANETTI NELLO S.R.L.** (C.F. 00997790332) - avente sede legale in Comune di Monticelli d'Ongina, Via Granelli n° 15/A - per l'attività di "lavorazione inerti" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, Fraz. Roncaglia, Loc. Gargatano, Cascina Stanga. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (S1 di acque reflue industriali in acque sotterranee ed S2 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONI DIFFUSE

- a) devono essere adottati accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse (quali ad esempio getti d'acqua, sistemazione ed accurata manutenzione della pavimentazione stradale interna all'insediamento), come previsto al punto 4 della parte I, dell'allegato 5, alla parte V, del D.lgs. 152/06;
 - b) il termine ultimo di messa in esercizio dell'impianto di cui alle emissioni diffuse è fissato a **tre mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
 - c) il termine ultimo di messa a regime dell'impianto di cui alle emissioni diffuse è fissato a **quattro mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
 - d) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;
3. **di impartire** per lo scarico S1 di acque reflue industriali (provenienti dall'approvvigionamento e dalla lavorazione del materiale inerte mediante draga) in acque sotterranee (attraverso il lago di cava), la seguente prescrizione:
- a) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica o variazione della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
4. **di impartire**, per lo scarico S2 di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "fosso stradale" confluyente nel canale di bonifica Armalunga le seguenti prescrizioni:
- a) il numero di Abitanti Equivalenti (A.E.) serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per gli impianti (n. 3 Abitanti Equivalenti);
 - b) dovrà essere previsto, a valle dei vassoi assorbenti, un pozzetto d'ispezione che risulti in ogni momento accessibile per i controlli da parte delle autorità competenti;
 - c) l'impianto dovrà essere realizzato in modo tale da limitare l'ingresso delle acque piovane. Si dovrà, pertanto, oltre che disperdere le acque meteoriche per scorrimento superficiale su terreno, avere particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante;
 - d) la scelta delle essenze da piantare dovrà essere fatta tenendo conto delle condizioni climatiche, in modo da favorirne un buon sviluppo nel tempo e una maggiore resistenza alle avversità. E' buona norma impiegare essenze già ben sviluppate in modo che l'impianto entri più rapidamente a regime. Per il mantenimento delle funzioni evaporative è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
 - e) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali del pozzetto degrassatore e della fossa Imhoff dovranno essere conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della Tabella A della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.06.2003.
 - f) al fine di ottenere una buona efficienza del degrassatore, si dovrà provvedere periodicamente alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo, così come si dovrà provvedere all'espurgo dei fanghi nella fossa Imhoff; la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, attestante tali operazioni, dovrà essere conservata e tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;
5. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (provenienti dalla lavorazione inerti) in acque sotterranee (attraverso il lago di cava) rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 887 del 15/05/2013;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed

idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;

- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.